



**ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE  
Regolamento Acustico**

**Comune di San Benedetto  
Val di Sambro (BO)**



## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1. Zone Omogenee  | 3         |
| 1.2. Zone Particolari   | 4         |
| 1.3. Limiti Acustici  | 8         |
| <b>CAPO II – attività TEMPORANEE</b>  | <b>12</b> |
| 2.1 Declaratoria di attività rumorosa temporanea  | 12        |
| 2.2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanza di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.      | 13        |
| 2.3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.  | 13        |
| 2.4 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia   | 13        |
| 2.5 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga   | 14        |
| 2.6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la manifestazioni all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, Luna Park ed assimilabili. | 16        |
| 2.7 Prescrizioni per l'impiego privato di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.  | 18        |
| <b>CAPO III – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI</b>   | <b>19</b> |
| 3.1 Piano Urbanistici Attuativi   | 19        |
| 3.2 Altri Interventi  | 20        |
| 3.3 Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative  | 22        |
| 3.4 Valutazioni   | 22        |
| <b>CAPO IV – INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI</b>   | <b>23</b> |
| 4.1 Interventi sul traffico   | 23        |
| 4.2 Interventi sui servizi pubblici   | 23        |
| 4.3 Documentazione acustica da allegare   | 23        |
| <b>CAPO V – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI</b>   | <b>25</b> |
| <b>CAPO VI – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA</b>  | <b>25</b> |



## **CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **1.1. Zone Omogenee**

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale - ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 - si è fatto riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n° 2053/2001.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dalla legislazione citata:

#### **CLASSE I: Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali**

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### **CLASSE III: Aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

#### **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 4 di 29

Non si è ritenuto corretto classificare alcuna area di codesto comune in Classe VI “Aree esclusivamente Industriali” in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche per estensione e monofunzionalità.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

### **1.2. Zone Particolari**

#### **Aree di cava**

Ai sensi del P.A.E. vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente P.R.G.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica di PRG.

#### **Aree militari**

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono



definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

### **Aree di pertinenza ferroviaria**

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

*"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

### **Aree di pertinenza stradale**

La normativa D.P.R. 142/2004 riguarda tanto le infrastrutture stradali esistenti che quelle di nuova realizzazione. Per ciascuna di esse vengono stabiliti dei limiti acustici diurni e notturni. Ovviamente per le zone in cui sono presenti scuole, ospedali, case di cura e di riposo valgono i limiti previsti dalla zonizzazione

Nel testo le strade sono classificate, a seconda delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dai comuni, in accordo con il codice della strada, nei seguenti tipi:



## REGOLAMENTO ACUSTICO

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 6 di 29

- Autostrade;
- Strade extraurbane principali;
- Strade extraurbane secondarie;
- Strade urbane di scorrimento;
- Strade urbane di quartiere;
- Strade locali;
- Itinerari ciclopedonali.

Per armonizzare la strada con gli elementi ad essa contigui, viene ripreso il concetto di “fascia di rispetto stradale”, proprio del "Codice della Strada" (così come modificato dal D.P.R. 16.09.96 n. 610).

### STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

| TIPO DI STRADA<br>(secondo Codice della Strada) | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI<br>(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza metri | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo   |                | Altri Ricettori |                |
|---|---|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
|   |   |                                     | Diurno dB(A)  | Notturmo dB(A) | Diurno dB(A)    | Notturmo dB(A) |
| A - autostrada                                  |   | 250                                 | 50  | 40             | 65              | 55             |
| B - extraurbana principale                      |   | 250                                 | 50  | 40             | 65              | 55             |
| C - extraurbana secondaria                      | C1<br>(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)              | 250                                 | 50  | 40             | 65              | 55             |
|   | C2<br>(tutte le altre strade extraurbane secondarie)                  | 150                                 | 50  | 40             | 65              | 55             |
| D - urbana di scorrimento                       |   | 100                                 | 50  | 40             | 65              | 55             |
| E - urbana di quartiere                         |   | 30                                  | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995. |                |                 |                |
| F - locale                                      |   | 30                                  |   |                |                 |                |

\* per le scuole vale il solo limite diurno



## REGOLAMENTO ACUSTICO

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 7 di 29

### STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

| TIPO DI STRADA<br>(secondo Codice della Strada) | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI<br>(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza metri | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo   |                | Altri Ricettori |                |
|---|---|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
|   |   |                                     | Diurno dB(A)  | Notturmo dB(A) | Diurno dB(A)    | Notturmo dB(A) |
| A - autostrada                                  |   | 100 (fascia A)                      | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 150 (fascia B)                      |   |                | 65              | 55             |
| B - extraurbana principale                      |   | 100 (fascia A)                      | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 150 (fascia B)                      |   |                | 65              | 55             |
| C - extraurbana secondaria                      | Ca<br>(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)              | 100 (fascia A)                      | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 150 (fascia B)                      |   |                | 65              | 55             |
|   | Cb<br>(tutte le altre strade extraurbane secondarie)                  | 100 (fascia A)                      | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 50 (fascia B)                       |   |                | 65              | 55             |
| D - urbana di scorrimento                       | Da<br>(strade a carreggiate separate e interquartiere)                | 100                                 | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   | Db<br>(tutte le altre strade urbane di scorrimento)                   | 100                                 |   |                | 65              | 55             |
| E - urbana di quartiere                         |   | 30                                  | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995. |                |                 |                |
| F - locale                                      |   | 30                                  |   |                |                 |                |

\* per le scuole vale il solo limite diurno



### **Aree adibite a manifestazioni temporanee**

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti come disciplinato dalla Legge 447/95 art.6 comma 4.

Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

Relativamente alle attività di carattere temporaneo, allo stato attuale, il Sindaco, sentita l'ARPA, stabilisce con il provvedimento autorizzativo il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili e comunque la deroga verrà concessa non oltre i limiti assoluti della classe sesta (70 dB(A)) fissati al perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa senza considerare in questo caso i limiti differenziali.

### **1.3. Limiti Acustici**

#### **Limiti di zona**

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  - valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- i valori limite di immissione sono distinti in:
- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;





## REGOLAMENTO ACUSTICO

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 9 di 29

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE |                                  |                             |                               |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|   |                                  | Periodo<br>diurno<br>(6-22) | Periodo<br>notturno<br>(22-6) |
| Classe I  | Aree particolarmente protette    | <b>50</b>                   | <b>40</b>                     |
| Classe II   | Aree prevalentemente industriali | <b>55</b>                   | <b>45</b>                     |
| Classe III  | Aree di tipo misto               | <b>60</b>                   | <b>50</b>                     |
| Classe IV   | Aree di intensa attività umana   | <b>65</b>                   | <b>55</b>                     |
| Classe V  | Aree prevalentemente industriali | <b>70</b>                   | <b>60</b>                     |

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI DI QUALITA' |                                  |                             |                               |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|   |                                  | Periodo<br>diurno<br>(6-22) | Periodo<br>notturno<br>(22-6) |
| Classe I  | Aree particolarmente protette    | <b>47</b>                   | <b>37</b>                     |
| Classe II   | Aree prevalentemente industriali | <b>52</b>                   | <b>42</b>                     |
| Classe III  | Aree di tipo misto               | <b>57</b>                   | <b>47</b>                     |
| Classe IV   | Aree di intensa attività umana   | <b>62</b>                   | <b>52</b>                     |
| Classe V  | Aree prevalentemente industriali | <b>67</b>                   | <b>57</b>                     |

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORI LIMITE DI EMISSIONE |                                  |                             |                               |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|   |                                  | Periodo<br>diurno<br>(6-22) | Periodo<br>notturno<br>(22-6) |
| Classe I  | Aree particolarmente protette    | <b>45</b>                   | <b>35</b>                     |
| Classe II   | Aree prevalentemente industriali | <b>50</b>                   | <b>40</b>                     |
| Classe III  | Aree di tipo misto               | <b>55</b>                   | <b>45</b>                     |
| Classe IV   | Aree di intensa attività umana   | <b>60</b>                   | <b>50</b>                     |
| Classe V  | Aree prevalentemente industriali | <b>65</b>                   | <b>55</b>                     |

Tutti i valori sono espressi in dB(A)



## **REGOLAMENTO ACUSTICO**

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 10 di 29

### **Prescrizioni per le sorgenti sonore**

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali vale quanto prescritto dal D.P.R. n°142 del 2004.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

### **Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica**

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

#### **a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'**

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

#### **b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'**

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 11 di 29

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

### **c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'**

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.



## **CAPO II – ATTIVITÀ TEMPORANEE**

Di seguito vengono descritte le procedure previste per il rilascio della autorizzazione prevista ai sensi delle norme di tutela dal rumore in funzione delle differenti caratteristiche di temporaneità; ciò soprattutto al fine di snellire la procedura amministrativa e quindi anche per garantirne la reale applicazione. Per le attività di breve durata, dove quindi il disagio risulta più sopportabile, si comprende l'autorizzazione "acustica" all'interno di atti amministrativi già previsti compresa la eventuale asseverazione, a condizione che venga garantito il rispetto di alcune condizioni prestabilite. Per attività che, seppure con carattere di temporaneità, risultassero di durata maggiore, tale da costituire più rilevante disagio, dovrà essere prevista una valutazione preventiva coinvolgendo anche l'ARPA organo competente per i controlli sul rumore ambientale.

### **2.1 Declaratoria di attività rumorosa temporanea**

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività 'rumorosa', che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiatura, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Vengono assunte come rumorose una sorgente o un'attività tali da produrre un livello sonoro, espresso come livello equivalente  $Leq$  rispettivamente misurato ad 1 metro dalla sorgente specifica o all'interno dell'ambiente in cui viene svolta l'attività in questione, superiore agli 80 dB(A).



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 13 di 29

### **2.2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanza di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.**

La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili, come definiti al successivo § 2.3, e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, come definite al successivo § 2.6, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici. In conformità a quanto prescritto nei successivi paragrafi dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico secondo le modalità riportate negli allegati al presente regolamento.

### **2.3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.**

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal DPCM 14/11/1997 viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

### **2.4 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia**

E' vietato l'inizio dei lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree residenziali nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitoci, escavatori, pale caricatrici, betoniere, ecc.) in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente: la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego; la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo; il livello di pressione sonora a distanza nota; la



## **REGOLAMENTO ACUSTICO**

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 14 di 29

distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti. Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti ovvero di 60 dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nel presente paragrafo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano, anche per gli interventi disciplinati da denuncia inizio attività edilizia, ciò comportando che la dichiarazione di conformità alla strumentazione urbanistica e regolamentare garantisca e documenti il rispetto di ogni prescrizione dettata a tutela dell'inquinamento acustico.

### **2.5 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga**

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70$  dB(A), con tempo di misura ( $T_M$ ) ;  $\geq 10$  minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di  $L_{Aeq} 65$  dB(A), con  $T_M$  (tempo di misura) ;  $\geq 10$  minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 15 di 29

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 16 di 29

### **2.6 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la manifestazioni all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, Luna Park ed assimilabili.**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L<sub>Asmax</sub>, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.





## REGOLAMENTO ACUSTICO

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 17 di 29

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M: 4/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

### TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni , ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

| SITO                        | Affluenza                      | N. Max. di gg | Durata | Limite in facciata LAeq | Limite in facciata LASlow | Limite LASmax per il pubblico | Limite Orario          |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Individuazione cartografica | afflusso atteso > 5000 persone | 5             | //     | 70                      | 75                        | 108                           | 24                     |
|                             | afflusso atteso > 300 persone  | //            | 4 h    | 65                      | 70                        | 108                           | 23.30 [1]<br>00.30 [2] |

note: [1] feriali e festivi - [2] venerdì e prefestivi

| Cat | Tipologia di Manifestazione  | Afflusso atteso | Durata | N. Max. di gg Per Sito | Limite in facciata LAeq | Limite LASlow In Facciata | Limite Orario | Limite Facciata LASmax |
|-----|--|-----------------|--------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 1   | Concerti all'aperto  | > 1000          | 4h     | 3 (non consecutivi)    | 95                      | 100                       | 23            | 108                    |
| 2   | Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)   | > 1000          | 4h     | 10                     | 70                      | 75                        | 23            | 108                    |
| 3   | Concerti all'aperto  | > 200           | 4h     | 6 (non consecutivi)    | 85                      | 90                        | 23            | 108                    |
| 4   | Discoteche e similari all'aperto   | > 200           | 4h     | 16 (non consecutivi)   | 70                      | 75                        | 23.30         | 108                    |
| 5   | Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc. | < 200           | 4h     | 16                     | 70                      | 75                        | 23.30         | 108                    |



## **2.7 Prescrizioni per l'impiego privato di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.**

### Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

### Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

### Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

### Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno



### **CAPO III – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di San Benedetto Val di Sambro, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

#### **3.1 Piano Urbanistici Attuativi**

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "*Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)*" o la "*Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)*", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).



L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DO.IM.A. o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda.

### **3.2 Altri Interventi**

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la **Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;



## **REGOLAMENTO ACUSTICO**

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 21 di 29

m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgv 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DO.IM.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DO.IM.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della DO.IM.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo I, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle



emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

### **3.3 Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative**

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

La dettagliata definizione della documentazione acustica essenziale al rispetto delle presenti norme e di quelle sovraordinate e delle procedure amministrative è individuata dagli allegati al presente regolamento.

### **3.4 Valutazioni**

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

**Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente**, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento.

E' possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:

- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*".



## **CAPO IV – INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI**

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di San Benedetto Val di Sambro, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

### **4.1 Interventi sul traffico**

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

### **4.2 Interventi sui servizi pubblici**

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

### **4.3 Documentazione acustica da allegare**

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 24 di 29

- valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.

- descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.





## **REGOLAMENTO ACUSTICO**

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 25 di 29

### **CAPO V – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 258,23 a lire 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

### **CAPO VI – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.



### **La Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)**

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività.
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata (vedi b)
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
  - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
  - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
  - indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 27 di 29

5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione (in tal caso dovranno essere descritti tipologia ed accuratezza del modello).

6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I.

8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia

b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;

d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.



## ***REGOLAMENTO ACUSTICO***

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 28 di 29

### **La Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)**

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al



## **REGOLAMENTO ACUSTICO**

Febbraio 2009  
Rev 01

Pagina 29 di 29

fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento, se non per Classi I;

- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento (come previsto dall'allegato C, comma 2 del DM 16/03/98).

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.